

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Dato atto che ad oggi non risulta pervenuto da parte del Consorzio Intercomunale di servizi per l'ambiente (CISA) il piano finanziario relativo all'anno 2020 predisposto secondo quanto previsto dal MTR definito dall'Arera;

Preso atto dell'incertezza sulle nuove regole dettate da Arera e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Ritenuto che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio verrà applicato alla bollettazione 2021;

Dato atto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del D.L. n.124/2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 12 anziché nella 11;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

Vista la situazione di emergenza attuale, nell'ottica di agevolare i contribuenti, si ritiene di posticipare le scadenze attualmente fissate al 16/7 e 16/9 rispettivamente al 1° settembre e 1° ottobre dando atto quindi che la TARI 2020 verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza: 1° settembre 2020, 1° ottobre 2020 e 16 novembre 2020 o unica rata entro 1° ottobre 2020;

Interviene il Consigliere Sig. Rossatto Danilo il quale comunica che il gruppo di minoranza non voterà a favore delle tariffe proposte, perché l'Amministrazione non ha previsto sufficienti agevolazioni per le utenze non domestiche ossia per i commercianti;

Il Sindaco ricorda che le tariffe deliberate sono uguali a quelle del 2019 e anni precedenti, il pagamento della TARI è stato posticipato e suddiviso in tre rate per tutte le utenze.

Il Sindaco ribadisce che è competenza del Consiglio l'approvazione delle tariffe e la definizione delle rate di pagamento, per le agevolazioni dei commercianti la Giunta ha già adottato provvedimenti in merito, con riduzione superiori a quelle previste dall'ARERA, includendo tutte le attività commerciali chiuse o parzialmente chiuse per l'emergenza sanitaria, accollando al bilancio la copertura che deriverà dal minor gettito della TARI, mediante apposita variazione di bilancio.

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito:

consiglieri presenti n. 9

favorevoli n. 7

contrari n. 2 (Rossatto Danilo, Salamon Barbara)

astenuti n. 0

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – vigenti per l'anno 2019 come da prospetto allegato a);
2. di prendere atto che la TARI 2020 verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza 1° settembre 2020, 1° ottobre 2020 e 16 novembre 2020 o unica rata entro il 1° ottobre 2020.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 del D. Lgs n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
CATELLA dott.ssa Laura Donata